

**DELIBERA N. 63 /12/CSP**

**CONFERMA DELLA DELIBERA N. 237/11/CSP DEL 13 SETTEMBRE 2011 NEI CONFRONTI  
DELLA SOCIETA' TELECITY S.P.A. (EMITTENTE TELEVISIVA OPERANTE IN AMBITO  
LOCALE TELECITY) PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 5 TER, COMMI 1 E 3, NONCHE'  
DELL'ART. 3, COMMA 2, DELIBERA N. 528/01/CSP E SUCCESSIVE MODIFICHE ED  
INTEGRAZIONI**

**L'AUTORITA'**

NELLA sua riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 29 marzo 2012;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche;

VISTA la delibera n. 237/11/CSP del 13 settembre 2011 che hanno ordinato alla società Telecity S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale Telecity di pagare la sanzione amministrativa di euro 9.297,00 al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e nell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP;

PREMESSO che la società Telecity S.p.A. ha presentato (prot. n. 0007176) in data 14 febbraio 2012 istanza di annullamento ovvero di modifica in sede di autotutela della delibera n. 237/11/CSP, eccependo quanto segue. I programmi televisivi oggetto della delibera n.237/11/CSP sono classificabili come televendite di durata superiore a 15 minuti e, quindi, rispetto alla predetta programmazione “*non sussiste il superamento dei limiti di affollamento (di cui alla delibera n. 247/11/CSP)*” nelle seguenti fasce orarie; “*il giorno 20 settembre 2010 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 per pubblicità tabellare si rilevano 6 minuti e 22 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; per arrivare ai 21 minuti e 31 secondi contestati dall'Autorità si devono sommare 11 minuti e 49 secondi di messaggio promozionale della trasmissione oggetto della contestazione....*” relativa al procedimento n. 2297/ZD; “*il giorno 20 settembre 2010 dalle ore 20.00 alle ore 21.00 per pubblicità tabellare si rilevano 10 minuti e 39 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; per arrivare ai 22 minuti e 48 secondi contestati dall'Autorità si devono sommare 9 minuti e 17 secondi di messaggio promozionale della trasmissione oggetto della contestazione...*” relativa al procedimento n. 2297/ZD; “*il giorno 21 settembre 2010 dalle ore 19.00 alle ore 20.00 per pubblicità tabellare si rilevano 15 minuti e 58 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale (2% recuperabile l'ora succ....); il giorno 21 settembre 2010 dalle ore 20.00 alle ore 21.00 per pubblicità tabellare si rilevano 09 minuti e 45 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; per arrivare ai 18 minuti e 07 secondi contestati dall'Autorità si devono sommare 8 minuti e 18 secondi di messaggio promozionale della trasmissione oggetto della contestazione....*” relativa al procedimento n. 2297/ZD; “*il giorno 22 settembre 2010 dalle ore 20.00 alle ore 21.00 per*

*pubblicità tabellare si rilevammo 6 minuti e 34 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; per arrivare ai 27 minuti e 03 secondi contestati dall'Autorità si devono sommare i messaggi promozionali della trasmissione oggetto della contestazione....” relativa al procedimento n. 2297/ZD; “il giorno 23 settembre 2010 dalle ore 15.00 alla ore 16.00 per pubblicità tabellare si rilevano 5 minuti e 5 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; per arrivare ai 16 minuti e 40 secondi contestati dall'Autorità si devono sommare 52 secondi di messaggio promozionale di una immobiliare (o televendita inferiore ai 15) e 9 minuti e 15 secondi contenuti nella trasmissione oggetto della contestazione....” relativa al procedimento n. 2297/ZD; “il giorno 23 settembre 2010 dalle ore 20.00 alle ore 21.00 per pubblicità tabellare si rilevano 9 minuti e 37 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi 38 secondi contestati dall'Autorità si devono sommare gli 8 minuti e 8 secondi di messaggi promozionali della trasmissione oggetto della contestazione....” relativa al procedimento n. 2297/ZD; “il giorno 23 settembre 2010 dalle ore 22.00 alle ore 23.00 per pubblicità tabellare si rilevano 12 minuti e 38 secondi di spot escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale oltre a 50 secondi di pubblicità marchiato messaggio promozionale perché sponsor della trasmissione, le sovrappressioni non superano i 20 secondi.....”; “il giorno 24 settembre 2010 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 per pubblicità tabellare si rilevano 15 minuti e 47 (2% recuperato l'ora precedente) secondi di spot escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati o i messaggi di utilità sociale e non i 16 minuti e 15 secondi contestati dall'Autorità”; “ il giorno 25 settembre 2010 dalle ore 18.00 alle ore 19.00 per pubblicità tabellare si rilevano 12 minuti e 52 secondi di spot escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; le sovrappressioni non superano i 20 secondi ....”; “il giorno 26 settembre 2010 dalle ore 22.00 alle ore 23.00 per pubblicità tabellare si rilevano 13 minuti e 33 secondi escluse le autopromozioni, gli annunci relativi ai propri programmi e ai prodotti collaterali da questi direttamente derivati e i messaggi di utilità sociale; per arrivare ai 16 minuti e 15 secondi contestati dall'Autorità non basta sommare 1 minuto e 49 secondi di messaggio promozionale isolato (forse da considerare spot e televendita inferiore ai 15') che comunque sommato dà un orario inferiore al 27% con un 2% recuperabile l'orai successiva”;*

VISTO l'atto (prot. n. 8510/Agcom/U) del 22 febbraio 2012 della Direzione Servizi Media, che ha comunicato alla parte interessata l'avvio del procedimento amministrativo di riesame della delibera n. 237/11/CSP, ai sensi degli artt. 7 e 8, legge 241/90 e successive modifiche;

RILEVATO che la società Telecity S.P.A., in sede audizione il giorno 28 febbraio 2012 a seguito di apposita richiesta (prot. n. 0007176) pervenuta in data 14 febbraio 2012, ha ribadito quanto sostenuto con la predetta istanza di riesame in ordine alla natura della programmazione televisiva oggetto della delibera n. 237/11/CSP e, di conseguenza, in ordine alla osservanza della disposizione normativa in materia di affollamento pubblicitario;

RILEVATO che con nota (prot. n. 9780/Agcom/U) del 29 febbraio 2012 sono stati comunicati alla società Telecity S.p.A. i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame sopra menzionata;

RILEVATO che la società sopra menzionata non ha presentato alcuna memoria difensiva, né specifiche osservazioni, ai fini di una rivalutazione degli elementi e delle informazioni inizialmente

prodotti entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione di motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di riesame;

CONSIDERATA la riconducibilità della programmazione televisiva oggetto della delibera n. 237/11/CSP trasmessa i giorni 20, 21, 22, 23 e 24 settembre 2010, rispettivamente dalle ore 14.29 alle ore 15.28, dalle ore 20.00 alle ore 20.24, dalle ore 14.28 alle ore 15.27, dalle ore 20.02 alle ore 20.29, dalle ore 14.28 alle ore 15.28, dalle ore 20.00 alle ore 20.28, dalle ore 14.30 alle ore 15.28, dalle ore 20.01 alle ore 20.29 e dalle ore 14.28 alle ore 15.28, alla categoria della televendita e, in particolare, ad un programma di televendita relativo a servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto, in quanto gli inviti a chiamare in diretta le numerazioni mostrate in sovrappressione al fine di acquistare i pronostici elaborati dagli esperti configurano i programmi televisivi contestati come televendite, contenendo già tutti gli elementi sufficienti ad individuare un'offerta al pubblico che, a norma dell'art. 1336 c.c., vale come proposta quando contiene gli estremi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta. Tali inviti, infatti, indicano la causa (la compravendita del servizio), l'oggetto (il pronostico del lotto e relativo prezzo) e la forma (la digitazione dei numeri sulla tastiera telefonica) del contratto stipulando, sicché all'utente non resta che manifestare la sua accettazione della proposta contrattuale così formulata per aversi l'accordo delle parti. Il fatto che l'informazione relativa al gioco del lotto venga ottenuta dopo aver digitato i tasti per la selezione del servizio è proprio la conferma del fatto che è sufficiente la selezione numerica per giungere al perfezionamento del contratto, a fronte della permanenza dell'offerta da parte dell'operatore che ai sensi del medesimo art. 1336 c.c., permane fino ad eventuale revoca della proposta;

CONSIDERATO che il predetto programma di televendita relativo a servizi di pronostici concernenti il gioco del lotto denominato "Casalotto" oggetto della delibera n. 237/11/CSP, senza la presenza in sovrappressione sullo schermo televisivo della scritta "televendita", ma caratterizzato dalla presenza in sovrappressione sullo schermo di numerazioni telefoniche a sovrapprezzo – 892222, 892252, 892277 e 892500 - che, tra l'altro, si invitano a chiamare, è stato trasmesso in violazione dell'art. 5 ter, commi 1 e 3, delibera n. 538/01/CSP e dell'art. 3, comma 2, delibera n. 538/01/CSP;

RITENUTO di confermare quanto ordinato nei confronti della società Telecity S.p.A. esercente l'emittente televisiva locale Telecity con l'adozione, in data 13 settembre 2011, della delibera n. 237/11/CSP;

VISTA la proposta della Direzione Servizi Media;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'articolo 29 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità;

## DELIBERA

1. Di confermare la delibera n. 237/11/CSP del 13 settembre 2011;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo; ai sensi degli articoli 29 e 119, comma 1, lett. b) e comma 2, d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo; la competenza di primo grado, ai sensi degli articoli 133, comma 1, lett. l) e 135, comma 1, lett. c) d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, è attribuita in via esclusiva ed inderogabile;

3. La delibera è pubblicata sul sito web dell'Autorità.

Roma, 29 marzo 2012

IL PRESIDENTE  
Corrado Calabò

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola